



Bruxelles, 4 marzo 2021
(OR. en)

6300/21

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0357(NLE)**

**CORDROGUE 4
SAN 74
RELEX 112**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	14203/20 + ADD 1; 5803/1/21 REV 1
Oggetto:	Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantaquattresima sessione della commissione stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 - Nuove sostanze psicoattive

1. La Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e la Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 (le "Convenzioni") sono i principali trattati internazionali sul controllo degli stupefacenti, unitamente alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope del 1988.
2. Gli Stati che sono parti delle Convenzioni devono garantire che le misure di controllo obbligatorie siano applicate alle sostanze elencate nelle tabelle allegate a tali Convenzioni. Lo scopo di tali elenchi è controllare e limitare l'utilizzo di tali stupefacenti conformemente a una classificazione del loro valore terapeutico, rischio di abuso e pericoli per la salute, così come ridurre al minimo il dirottamento dei precursori chimici ai fabbricanti di droghe illegali.

3. Le decisioni relative alla modifica dell'ambito di applicazione in materia di controllo delle sostanze sono adottate dalla commissione Stupefacenti (CND), mediante decisioni che introducono determinate modifiche nelle tabelle delle Convenzioni, sulla base di raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
4. Nel corso della sessantaquattresima sessione che si terrà a Vienna dal 12 al 16 aprile 2021, la CND dovrà adottare decisioni sull'inclusione di sostanze ai sensi delle Convenzioni.
5. Il 17 dicembre 2020 la Commissione ha presentato la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da esprimere, a nome dell'Unione europea, alla sessantaquattresima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di 8 sostanze psicoattive ai sensi delle Convenzioni (documento ST 14203/20 + ADD 1).
6. La proposta della Commissione è stata esaminata nella riunione del gruppo orizzontale "Droga" del 9 febbraio 2021. La versione riveduta della proposta, contenuta nel documento ST 5803/21, è stata approvata dal gruppo orizzontale "Droga" il 9 febbraio 2021, fatta salva la correzione di errori materiali nelle denominazioni chimiche delle sostanze psicoattive. La versione riveduta con le denominazioni chimiche corrette di cui al documento ST 5803/1/21 REV 1 è stata approvata dal gruppo orizzontale "Droga" il 16 febbraio 2021.
7. **Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantaquattresima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di 8 sostanze psicoattive nelle tabelle della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, che figura nel documento ST 6193/21.**